

Statuto Assotermica

STATUTO ASSOTERMICA	2
ART 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE.....	2
ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.....	2
ART. 3 - SOCI.....	3
ART. 4 - GRUPPI MERCEOLOGICI.....	4
ART. 5 - DOMANDE DI ISCRIZIONE	6
ART. 6 - CONTRIBUTI.....	6
ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	7
ART. 8 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE.....	7
ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	8
ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA.....	8
ART. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA	9
ART. 12 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE.....	10
ART. 13 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	10
ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO	11
ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	12
ART. 16 - PRESIDENTE	13
ART. 17 – COMPITI DEL PRESIDENTE	15
ART. 18 - VICE PRESIDENTI.....	15
ART. 19 – COMPITI DEI VICE PRESIDENTI	15
ART. 20 – POTERI DEI VICE PRESIDENTI.....	16
ART. 21 – COMMISSIONE ECONOMICA	16
ART. 22 – DIRETTIVO TECNICO	17
ART. 23 - TESORIERE.....	18
ART. 24 - REVISORI DEI CONTI.....	18
ART. 25 - PROBIVIRI	19
ART. 26 – SEGRETERIA	19
ART. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	19
ART. 28 - NORME GENERALI.....	20

STATUTO ASSOTERMICA

ART 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita nell'ambito della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA", ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'associazione ASSOTERMICA (di seguito "Associazione") fra le industrie con sede in Italia del seguente settore:

APPARECCHI PER IMPIANTI TERMICI, SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA e COMPONENTI TUTTI FINALIZZATI AL COMFORT CLIMATICO AMBIENTALE.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza all'esterno, in armonia con lo Statuto dell'ANIMA e nei limiti dello stesso.

L'Associazione ha sede presso la Federazione ANIMA.

ART. 2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ASSOTERMICA esclude dalla propria attività ogni scopo di lucro e ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria nell'ambito della Comunità Europea e in altri paesi ove occorra.

In particolare l'Associazione si propone di:

- ✓ studiare i problemi di carattere industriale, normativo e legislativo che interessano le imprese associate;
- ✓ organizzare e condurre indagini statistiche pertinenti ai vari segmenti di mercato di appartenenza delle imprese associate;
- ✓ favorire, organizzare e facilitare la partecipazione delle imprese associate a fiere specializzate, mostre, convegni;
- ✓ promuovere manifestazioni nell'interesse della categoria;
- ✓ costituire comitati tecnici per la partecipazione attiva ai lavori di enti normatori per lo studio e la formulazione di norme e regolamentazioni;
- ✓ sostenere un'attività di sensibilizzazione presso ogni opportuna sede politica italiana ed europea ai fini di tutelare gli interessi della categoria e sostenere lo sviluppo tecnico, la ricerca, l'efficienza energetica e la tutela ambientale.
- ✓ sviluppare di concerto con la Federazione rapporti e partecipazioni con altre Associazioni industriali di categoria sia nazionali che estere;
- ✓ promuovere l'istituzione di Enti e Laboratori di certificazione.

ART. 3 - SOCI

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Soci tutte le imprese che esercitano le attività di cui all'Art. 1.

Qualora un'impresa eserciti altri rami di attività meccanica, essa aderisce all'Associazione solo per la parte di competenza merceologica della medesima.

Altre sue attività nel settore della meccanica varia ed affine rientrano nelle apposite Associazioni costituite nell'ambito ANIMA.

I soci dell'Associazione devono essere soci della Federazione ANIMA. A tale fine il nuovo iscritto deve dichiarare la propria accettazione del presente Statuto e di quello della Federazione. Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni prese nei vari organi dell'Associazione in proporzione al contributo economico ad essa versato.

ART. 4 - GRUPPI MERCEOLOGICI

L'Associazione è organizzata in Gruppi formati ciascuno da Soci svolgenti attività omogenea e compatibile. I compiti del Gruppo sono indicativamente i seguenti:

- ✓ predisporre il piano annuale delle attività, determinare i contributi da richiedere all'Associazione per il funzionamento delle attività previste e presentare il relativo budget alla Commissione Economica che ne valuterà la sostenibilità;
- ✓ determinare ulteriori fonti di finanziamento per progetti specifici proposti dal Gruppo
- ✓ promuovere iniziative specifiche del proprio settore di attività su mandato del Direttivo Tecnico, del Consiglio Direttivo, o di iniziativa propria, coordinandosi con il Direttivo Tecnico ed il Consiglio Direttivo stesso;
- ✓ fornire indicazioni al Direttivo Tecnico ed al Consiglio Direttivo e dibattere su temi tecnici del settore specifico;
- ✓ proporre al Direttivo Tecnico i candidati al ruolo di Vicepresidente e di rappresentanti in Associazioni o Enti italiani ed esteri di settore;

Le attività svolte dal Gruppo e che comportano l'utilizzo di fondi associativi devono essere preventivate ad inizio anno e approvate dalla Commissione Economica.

Le attività definite urgenti dal Capo Gruppo emerse nel corso dell'anno che necessitino di fondi associativi possono attingere al fondo opportunamente predisposto e gestito dalla Commissione Economica previa approvazione della Commissione Economica stessa.

L'attività dei Gruppi non deve in alcun modo essere in contrasto con lo Statuto della Federazione e dell'Associazione, o con decisioni deliberate da organi della stessa.

L'appartenenza ad uno o più Gruppi di ogni Socio è soggetta al versamento dei contributi deliberati da ogni Gruppo per il finanziamento delle proprie attività oltre che alla corresponsione dei contributi associativi e federativi.

Ogni Gruppo elegge al proprio interno un Capo Gruppo. Il Capo Gruppo di diritto fa parte del Direttivo Tecnico dell'Associazione.

La durata in carica del Capo Gruppo è di due anni.

Il Capo Gruppo può essere rieletto due volte.

I Gruppi sono aggregati in due Comparti secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo ai fini della elezione di due Vice Presidenti.

Si può ricorrere alla votazione ogniqualvolta venga a mancare un accordo condiviso o su richiesta dei partecipanti al Gruppo; la votazione può essere decisa nel corso della riunione stessa senza necessità di inserimento nell'ordine del giorno allegato alla convocazione ufficiale del Gruppo.

Le decisioni prese all'interno del Gruppo che richiedono una votazione vengono prese a maggioranza relativa, ogni impresa partecipante al Gruppo ha diritto ad un voto. Partecipano al voto le imprese presenti alla seduta del Gruppo il giorno stesso della votazione.

I diversi gruppi merceologici vengono raggruppati in macrogruppi denominati "Comparti". Il numero e la composizione dei comparti vengono determinati dal consiglio direttivo.

ART. 5 - DOMANDE DI ISCRIZIONE

La domanda di adesione del nuovo Socio deve essere presentata alla Federazione ANIMA secondo le modalità dalla stessa stabilite; deve essere corredata di tutti i documenti richiesti e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa presso l'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, chiede il parere del Consiglio Direttivo, che esprime il proprio parere sull'adesione- anche a mezzo di referendum - entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La decorrenza della domanda di adesione e le norme per le dimissioni e le esclusioni dalla qualità di socio sono determinate dallo Statuto ANIMA, che integra il presente Statuto per quanto dallo stesso non viene determinato.

ART. 6 - CONTRIBUTI

Le imprese associate sono obbligate a versare la quota di adesione alla Federazione ANIMA e le quote determinate dai competenti organi dell'associazione.

È prevista la facoltà per gli associati di pagare all'Associazione ulteriori quote contributive, rispetto a quelle obbligatorie, per un periodo minimo di due anni, tali quote verranno considerate al fine dell'esercizio del potere di voto.

L'Assemblea determina l'ammontare delle quote associative obbligatorie e quello delle quote che gli associati hanno la facoltà di pagare all'Associazione.

Alla Federazione ANIMA è affidata la gestione dei servizi di amministrazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- la Commissione Economica
- il Direttivo Tecnico
- il Presidente
- i due Vice Presidenti
- il Tesoriere
- i Revisori dei conti

Tutte le cariche sono gratuite. La loro durata è biennale, con differenti possibilità di rielezione a seconda delle cariche stesse. Le cariche possono essere assunte soltanto da persone che svolgono effettive attività d'impresa presso un'associata.

ART. 8 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese associate e può deliberare in seduta ordinaria, straordinaria o per referendum. Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle forme ricorrere.

La delibera per referendum è esclusa per la nomina del Presidente e dei Consiglieri Elettivi.

Un Socio può farsi rappresentare, con delega scritta, da un solo altro Socio avente diritto al voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Ogni Socio effettivo ha diritto ad un numero di voti proporzionale al contributo associativo versato e secondo lo schema deliberato dall'Assemblea.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo dei voti per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i Soci non in regola con il versamento dei contributi.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza motivata il preavviso può essere di sette giorni.

Nella convocazione devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicanti luogo, giorno e ora della convocazione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su proposta del Consiglio Direttivo o con richiesta motivata al Presidente, da almeno un terzo dei Soci.

ART. 10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci; per la costituzione in seconda convocazione è

necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei voti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi del numero dei voti.

ART. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) delibera sulle questioni di ordine generale della categoria;
- b) procede all'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, dopo averne fissato il numero che non deve essere superiore a sedici;
- c) nomina i revisori dei conti;
- d) discute e delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio;
- e) determina le contribuzioni associative obbligatorie e facoltative su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) delibera sul numero massimo dei voti da assegnare a ciascun associato, proposto dal consiglio direttivo;
- g) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione di raggruppamenti merceologici e comparti, il loro Regolamento e le eventuali modifiche dello stesso;
- h) delibera sulla proposta di modifica dello Statuto;
- i) Revoca le cariche associative;
- j) Delibera l'adesione ad altri enti.

ART. 12 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea sulla base di una lista di candidati i quali possono scegliere se proporre la propria candidatura sia alla carica di presidente che a quella di consigliere, oppure ad una sola delle due cariche.

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente, la Segreteria invita gli associati ad esprimere la propria candidatura.

I candidati hanno almeno trenta giorni per esprimere la propria candidatura. La lista viene diffusa tra i Soci almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.

L'Assemblea, con voto palese, procede all'elezione alla carica di Presidente scegliendo tra le candidature pervenute e presenti sulla lista.

Nel caso non vengano presentate candidature per la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto nomina i tre componenti di una Commissione di designazione, la quale entro novanta giorni esperirà un'ampia consultazione tra gli associati al fine di individuare un candidato per la presidenza.

La candidatura presentata dalla Commissione di designazione dovrà essere sottoposta alla votazione dell'Assemblea.

ART. 13 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea sulla base di una lista di candidati.

Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato dei consiglieri, la Segreteria invita gli associati ad esprimere la propria candidatura.

I candidati hanno almeno trenta giorni per esprimere la propria candidatura. La lista viene diffusa tra i Soci almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.

Le imprese che votano un candidato affidano ad esso la propria quota di voto per le votazioni del Consiglio Direttivo.

Le quote di voto di un'impresa non possono essere suddivise su più candidati.

Le quote voto rappresentate da un singolo candidato non possono superare un valore stabilito dall'Assemblea.

L'Assemblea, con voto palese, procede all'elezione alle cariche dei Consiglieri scegliendo tra le candidature pervenute e presenti sulla lista.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge i due Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo è composto dai Consiglieri eletti dall'Assemblea, dal Presidente, da due Vice Presidenti.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti senza alcun limite.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 5 volte all'anno ed ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente o uno dei Vice Presidenti o un terzo dei componenti dello stesso Consiglio.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa in forma scritta almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un numero di voti pari alla somma dei voti delle imprese che lo hanno eletto in Assemblea.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo é validamente costituito quando è presente la maggioranza dei voti rappresentati.

Decadono dalla carica i Consiglieri che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive; in tale caso il posto rimane vacante fino a nuove elezioni.

Le imprese associate che hanno eletto un consigliere, che sia successivamente decaduto dalla propria carica, hanno facoltà di nominarne un altro entro 60 giorni, decorrenti dal giorno in cui il Presidente abbia comunicato alle associate la decadenza dalla carica del consigliere stesso. Nell'ipotesi in cui l'accordo non sia stato raggiunto, non si procede alla nuova nomina fino alla naturale decadenza del Consiglio.

ART. 15 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri non conferiti all'Assemblea per la gestione dell'Associazione e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio Direttivo sono, a titolo esemplificativo:

- a) esaminare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
- b) proporre all'Assemblea le modalità di calcolo e l'entità dei contributi associativi;
- c) nominare, tramite la Federazione ANIMA, propri rappresentanti presso enti in cui siano trattati i problemi di specifico interesse dell'associazione;
- d) costituire commissioni di studio, commissioni di vigilanza e controllo interno, gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se

- necessario, di esperti esterni, coordinandoli tramite un componente del Consiglio Direttivo;
- e) proporre all'Assemblea la costituzione di gruppi merceologici nell'ambito dell'Associazione;
 - f) nominare consulenti;
 - g) nominare il consigliere tesoriere;
 - h) eleggere i Vice Presidenti tra i candidati proposti dal direttivo tecnico;
 - i) delibera delle azioni proposte dai Vice Presidenti
 - j) proporre all'Assemblea i meccanismi tecnici atti al corretto funzionamento dell'associazione secondo i criteri contenuti nel presente Statuto.
 - k) decidere la suddivisione dei gruppi in due comparti, ognuno dei quali ha diritto ad esprimere un Vicepresidente.
 - l) Stabilire il numero massimo di voti che può essere assegnato ad un associato, che deve essere approvato dall'assemblea;
 - m)definire il calendario delle attività del Consiglio Direttivo riunito in commissione economica;
 - n) determinare il numero e la composizione dei comparti.

ART. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione nei limiti del presente Statuto e dello Statuto della Federazione ANIMA.

Il Presidente è di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto a tale carica due volte.

Il Presidente é componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione.

La carica di Presidente dell'Associazione è personale.

Se il Presidente è nominato tra coloro che non si siano candidati anche per la carica di consigliere, durante le votazioni in Consiglio Direttivo avrà diritto di voto solo nel caso in cui le votazioni tra i consiglieri risultino in parità e il suo voto sarà pari ad una sola quota.

Il Presidente mantiene la propria carica, per il tempo necessario all'elezione di un nuovo Presidente, anche in caso di cessato rapporto con l'impresa che lo ha candidato. In questo caso il voto del Presidente non corrisponde più alla somma dei voti delle imprese che lo hanno candidato ma equivale a uno nominale pari a una quota voto utilizzabile solo in caso di parità; la segreteria provvede alla procedura per la nomina di un nuovo Presidente.

L'impresa che aveva candidato il Presidente può nominare un nuovo rappresentante nel Consiglio Direttivo con diritto di voto pari a quello dell'impresa stessa. Il nuovo Consigliere deve essere ratificato dall'Assemblea e può essere nominato in eccesso rispetto al numero massimo di Consiglieri.

Le imprese associate che hanno candidato il Presidente, il quale abbia cessato il rapporto con l'impresa che rappresentava al momento della propria nomina, hanno facoltà di nominare un altro consigliere entro 60 giorni, decorrenti dal giorno in cui il Presidente abbia comunicato alle associate il cessato rapporto stesso. Nel caso le imprese non esercitino questa facoltà si intendono decadute dall'esercizio della stessa.

In caso di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente anagraficamente più anziano.

ART. 17 – COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Egli ha il compito di:

- a. rendere operative le indicazioni programmatiche dettate dall'Assemblea;
- b. coordinare e sovrintendere la azioni dei Vice Presidenti, valutando le azioni da intraprendere in caso di conflitto tra di essi;
- c. assumere le deleghe definite dal Consiglio Direttivo;
- d. perseguire le linee del proprio programma presentato e approvato dall'Assemblea in occasione dell'elezione;
- e. informare i Vice Presidenti sulle proprie iniziative.

ART. 18 - VICE PRESIDENTI

Ognuno dei due Vice Presidenti rappresenta un distinto Comparto dell'Associazione.

I candidati alla carica di Vice Presidente vengono scelti dal Direttivo Tecnico tra i nominativi proposti dai Gruppi merceologici.

I Vice Presidenti durano in carica due anni e possono essere rieletti due volte.

ART. 19 – COMPITI DEI VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti:

- a. coordinano i Gruppi del proprio Comparto;
- b. rappresentano i singoli Gruppi del proprio Comparto nel Consiglio Direttivo;
- c. coordinano i rapporti tra il Direttivo Tecnico e Consiglio Direttivo;
- d. partecipano al Direttivo Tecnico;

- e. partecipano al Consiglio Direttivo;
- f. partecipano alle attività dei Gruppi, se richiesti;
- g. si aggiornano reciprocamente sulle attività.

ART. 20 – POTERI DEI VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti:

- a. rappresentano politicamente l'Associazione su mandato del proprio Comparto e con l'assenso del Presidente;
- b. convocano il Consiglio Direttivo in seduta straordinaria;
- c. hanno potere di veto sulle azioni dell'altro Vice Presidente e demandano la decisione al Consiglio Direttivo.
- d. hanno potere di voto in Consiglio Direttivo solo se sono membri eletti dall'Assemblea
- e. vengono informati preventivamente di tutte le iniziative del Presidente
- f. si avvalgono della consulenza dei Capo Gruppo;
- g. si avvalgono della collaborazione della segreteria

ART. 21 – COMMISSIONE ECONOMICA

La Commissione Economica è il Consiglio Direttivo riunito in sessione speciale, con compiti di ripartire le risorse e controllo della loro gestione.

La Commissione Economica si riunisce almeno due volte l'anno. Nella prima riunione, sulla base dei progetti presentati dai Gruppi merceologici stabilisce la distribuzione dei fondi con criteri di equilibrio ed equità e determina la quota parte dei fondi da mantenere come riserva per lavori urgenti.

La Commissione Economica verifica la gestione economica dei fondi distribuiti e può deciderne la revoca, il congelamento o la redistribuzione.

La Commissione Economica può decidere la formazione di gruppi di lavoro su argomenti predeterminati in grado di lavorare autonomamente e con membri delegati dalle imprese.

Le decisioni avvengono con le stesse procedure di votazione previste per il Consiglio Direttivo.

ART. 22 – DIRETTIVO TECNICO

Il Direttivo Tecnico è costituito dai Capi Gruppo. Rappresenta la fase di condivisione delle informazioni e coordinamento tra i diversi Gruppi merceologici.

Oltre ai Capi Gruppo fanno parte del Direttivo Tecnico i due Vice Presidenti.

Il Presidente ha diritto di partecipare alle riunioni del Direttivo Tecnico.

Il Direttivo Tecnico si riunisce almeno due volte l'anno e ogniqualvolta ci siano argomenti da trattare di interesse associativo e definisce quali aree merceologiche siano interessate ed abbiano diritto di voto.

In funzione di temi da trattare ed in seguito ad un accordo specifico tra le parti il Direttivo Tecnico può decidere di proseguire i lavori restringendo il numero dei Gruppi merceologici rappresentati. In questo caso la funzione dei Vice Presidenti è quella di garanzia di sorveglianza dei lavori per evitare che vengano prese decisioni a scapito dei Gruppi non partecipanti.

I Vice Presidenti hanno facoltà di porre veto sulle decisioni prese dal Direttivo Tecnico ristretto e di chiedere la convocazione del

Direttivo Tecnico al completo, del Consiglio Direttivo o di ricorrere alla mediazione del Presidente.

Il Direttivo Tecnico assume le proprie decisioni con votazione. Ogni Capo Gruppo ha una quota di voti pari alla somma delle quote voto delle imprese di quel Gruppo, che viene definita per i due anni di carica del Consiglio Direttivo.

Il Direttivo Tecnico è guidato dal Vice Presidente più anziano in caso di riunione plenaria, dal Vice Presidente del Comparto più rappresentativo in caso di riunione ristretta.

Il Direttivo Tecnico individua e propone al Consiglio Direttivo le persone necessarie a rappresentare l'Associazione presso gli enti e le Associazioni di importanza strategica.

Il Direttivo Tecnico propone al Consiglio Direttivo le candidature dei Vice Presidenti.

I Vice Presidenti hanno diritto di voto solo se sono anche Capi Gruppo.

ART. 23 - TESORIERE

Il Tesoriere é nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri.

Il Tesoriere dura in carica due anni e può essere riconfermato due volte.

Il Tesoriere sovrintende all'amministrazione dell'Associazione e ne segue particolarmente l'indirizzo amministrativo e finanziario.

Predisporre il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei Soci.

ART. 24 - REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono nominati dall'Assemblea.

Hanno funzione di controllo amministrativo, durano in carica due anni e possono essere riconfermati per due volte.

ART. 25 - PROBIVIRI

Il contenzioso sorto tra associati, nel caso non abbia trovato alcuna soluzione in ambito associativo, è di competenza dei Probiviri della Federazione ANIMA.

Il ricorso ai Probiviri potrà avvenire con motivazione scritta da parte del Presidente.

ART. 26 – SEGRETERIA

La Segreteria assiste il Presidente ed i Vice Presidenti.

Tra i compiti della Segreteria rientrano i seguenti:

- gestione ed analisi degli aspetti normativi e legislativi;
- coordinamento delle attività e dei rappresentanti associativi nominati in enti;
- referente dell'Associazione per i Soci e gli enti esterni;
- gestione operativa delle attività di consulenza;
- gestione e organizzazione degli uffici e degli esperti;
- gestione dei rapporti con la Federazione;
- cura dell'aggiornamento e dello sviluppo del sito istituzionale;
- aggiornamento dei soci sulle attività associative

Il Segretario è alle dipendenze della Federazione ANIMA.

ART. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato, dopo avere consultato la Federazione, quando ne sia fatta richiesta da un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti.

Per la delibera di scioglimento dovrà essere convocata - con lettera raccomandata - l'Assemblea Generale che delibererà con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96.

ART. 28 - NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto della Federazione.